

Statuto Associazione - Enti del Terzo Settore "COMMERCianti DI SCANDIANO"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con Atto Costitutivo del 11 Ottobre 2021 registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia in data 27 Ottobre 2021 al n.4731 serie 3 è stata costituita l'associazione denominata "COMMERCianti DI SCANDIANO", di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'Associazione intende conformarsi al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore. La qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione ETS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporterà l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'art.12 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Via G. Garibaldi 1/A nel Comune di Scandiano (RE).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro ed in conformità con la Legge 106/2016, il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017 nr.117 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

1. Promuovere lo sviluppo sociale, la diffusione e la propaganda di attività culturali, turistiche e sociali del territorio;
2. Promuovere l'organizzazione e la realizzazione anche in collaborazione con terzi, Enti Pubblici e/o Privati che abbiano scopi analoghi ed in armonia con quelli dell'Associazione, di manifestazioni di qualsiasi tipo e genere (convegni, escursioni, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, raduni, concorsi, premi, attività culturali) a favore della collettività, che servano a rendere più gradita la qualità di vita della comunità, che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei visitatori, a sviluppare l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio con il fine di sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico; che servano a favorire l'aggregazione sociale e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-monumentale, scientifico e paesaggistico del Comune di Scandiano attraverso attività nel settore sociale e del volontariato (proposte specifiche per la terza età, progettazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, riattivare un collegamento con le persone che sono emigrate);
3. Realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, finalizzate a valorizzare la storia rinascimentale Scandianese, la Rocca di Scandiano e i monumenti storici locali, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
4. Svolgere faticosa opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a



tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

5. L'Associazione intende stimolare la comunità alla partecipazione attiva alla vita sociale e culturale condividendo i risultati delle proprie esperienze attraverso forme di cooperazione, aggregazione, confronto tra i soggetti economici privati e pubblici stimolando lo spirito di amicizia e solidarietà fra tutti i cittadini anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee che si pone come missione il futuro del territorio del Comune di Scandiano con particolare attenzione al tessuto sociale e culturale del territorio stesso;
6. L'Associazione intende promuovere la cultura della legalità, della nonviolenza, della parità di genere e tutelare i diritti umani, civili, sociali, partecipando con contributi di carattere culturale e sociale alla vita della comunità, condividendo con la stessa i risultati ed il frutto delle proprie esperienze, anche tramite l'intervento di personalità eccellenti;
7. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali; l'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, nr.235 e successive modifiche ed integrazioni;

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art.36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5 - Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art.13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, educatori, lavoratori autonomi o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione può dotarsi di un logo associativo per il raggiungimento dei propri scopi il cui utilizzo sarà esclusivamente per azioni deliberate dal Consiglio Direttivo come avverrà per la scelta di tutte le iniziative di carattere promozionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Per motivi particolari il Bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Rendimento Economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art.148 del TUIR)

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. Quote associative e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e riconducibile alle disposizioni del D.lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione terrà:

- Il libro degli associati o aderenti.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tale scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che provvederà a rilasciarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La relativa procedura di ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato

la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Ciascun associato è tenuto a versare all'Associazione una quota di adesione associativa annuale il cui importo sarà determinato dal Consiglio Direttivo. Detta quota sarà considerata a fondo perduto e concorrerà a costituire il fondo comune e il fondo rischi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri ed il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare in forma scritta all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 90 giorni;
2. morte;
3. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
4. mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci entro sessanta giorni dalla notifica della delibera; fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto:

1. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
2. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
3. all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi; gli associati minorenni possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.
4. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.
5. frequentare i locali dell'Associazione.
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendimento economico-finanziario, consultare i verbali di assemblea.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art.14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
4. rispettare le delibere degli organi sociali;
5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
6. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
7. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea dei Soci;
- II. il Consiglio Direttivo;
- III. il Presidente ed il Vice Presidente;
- IV. L'Organo di Controllo (eventuale o se previsto per Legge);
- V. L'Organo di Revisione (eventuale o se previsto per Legge);

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso infisso presso la sede dell'Associazione.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
2. approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
3. approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
4. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
5. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
8. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e la deliberazione è valida a maggioranza di voti degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto in Assemblea straordinaria ed essere questa validamente costituita occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Pignone

Bruno Gromani

Alf. 19

Adm. Gen.

F. Pignone

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, in Assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni iscritti al libro dei soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dalle norme contenute nell'art. 21 del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario, un Tesoriere e un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 2 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
4. approva i programmi di attività;
5. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
8. elabora gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
9. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
10. delibera circa l'ammissione dei soci nonché sui provvedimenti di esclusione degli stessi;
11. Stabilisce l'entità della quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di

P. G. Infante

Barbara Bioneri

Paola

Carlo Giulio

Luigi Bioneri

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e può essere riconfermato.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio (e l'eventuale bilancio sociale) e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli art. 17 e 18 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico.

Art.21 – L'Organo di Revisione

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di revisione legale dei conti.

Art. 22- Il Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art.23-Il Segretario

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornato i libri sociali (Verballi Assemblee, Consiglio Direttivo, Registro dei Soci) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 24-Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 25 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico con gli estremi dell'iscrizione.

Art. 26 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre in Assemblea straordinaria, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

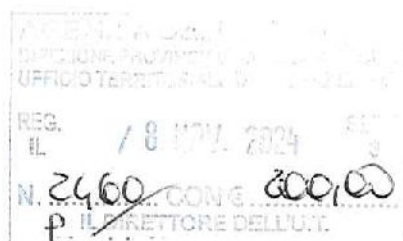
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente è tenuto ad inoltrare con raccomandata a/r o, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 Marzo 2005, nr.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

A tal fine l'Assemblea straordinaria dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art.16 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierconti

Firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierconti
Seconda Area F3

